

oggetto della domanda

OGGETTO DELLA DOMANDA

Annullamento cartella di pagamento N. ~~33225/10/23760345/10~~
notificate da Equitalia Servizi di Riscossione S.P.A. agente per la
Riscossione per La Provincia di Milano .

Svolgimento del processo

Le cartelle in oggetto conseguono al controllo automatizzato delle
dichiarazione dei redditi ex art.36 bis del DPR 600/73 .

La censura avversaria si mostra meramente pretestuosa posto che
non vi è alcun atto prodromico quale un avviso d'accertamento né
conseguentemente una paventata inesistenza giuridica dei medesimi
per vizi di sottoscrizione. Per tali motivi l'ente impositore chiede il
rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite ed il risarcimento
per la lite temeraria.

Il ricorrente rileva la tardività della costituzione in giudizio di Equitalia
con la relativa decadenza della facoltà di chiedere o svolgere attività
processuali precluse dal mancato rispetto dei termini previsti per la
costituzione in giudizio e per la produzione di documenti e nella
fattispecie concreta la chiamata di un terzo.

Infatti la costituzione in giudizio della parte resistente , pur
costituendosi tardivamente deve esercitare il rispetto delle
disposizioni previste dall'articolo 32 del D Lg s 546/92 e pertanto fino
a 20 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione per il deposito dei
documenti. Tale termine è un termine perentorio sia per lo scopo che
persegue sia per la funzione che adempie (rispetto al principio di
difesa e quello del contraddittorio). IL ricorrente chiede
l'inammissibilità della costituzione in giudizio di parte resistente e

C.A.



oggetto della domanda

conseguenzialmente l'inammissibilità della produzione documentale in giudizio con il conseguente integrale accoglimento del ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari.


MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione preso atto che a costituzione in giudizio di Equitalia e dei documenti presentati non può essere considerata dal Giudice al fine del decidere stante la decadenza della parte alla produzione documentale si conclude l'inammissibilità della costituzione in giudizio della parte resistente e conseguenzialmente l'inammissibilità della produzione documentale in giudizio.



PQM

La Commissione accoglie il ricorso e condanna parte soccombente alle spese di lite liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

IL RELATORE




IL PRESIDENTE



E' COPIA AUTENTICA

Il Segretario
Elvira Miglio



per l'anno, 07/07/17